

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

| Normativa | Rubrica | Articolo e/o argomento di riferimento |
|---|--|---|
| ABRUZZO | | |
| <p align="center">Delib.G.R. 22/03/2002, n. 119. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 giugno 2002, n. 73 speciale.</p> | <p>L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali".</p> | <p>Art. 1 - Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE); - Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490); - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE); è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Articolo 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è l'Autorità competente in materia di: - Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996-Direttiva 97/11/CE); - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE)</p> |
| <p align="center">Delib.G.R. 7/11/2003, n. 967. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 dicembre 2003, n. 39.</p> | <p>Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Modalità organizzative.</p> | <p>"Delibera di individuare il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA), istituito dall'art. 5 della citata Delib.G.R. n. 119/2002 (e sue successive modifiche e integrazioni) per la valutazione ambientale di piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CE". Apporta modifiche al documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" di cui alla Delib. G.R. n. 119/2002</p> |
| <p align="center">LR 9/08/2006, n. 27. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 agosto 2006, n. 46.</p> | <p>Disposizioni in materia ambientale.</p> | <p>Art. 11 - Autorità ambientale regionale. 1. E' istituita l'Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale. 2. L'Autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l'ottimale svolgimento delle proprie funzioni.</p> |
| <p align="center">Delib.G.R. 19/02/2007, n. 148. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 aprile 2007, n. 21.</p> | <p>Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali.</p> | <p>La Giunta Regionale delibera (...) per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte: 1. di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i Piani e Programmi di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (art.</p> |

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

| Normativa | Rubrica | Articolo e/o argomento di riferimento |
|--|--|---|
| ABRUZZO | | |
| | | <p>3) secondo la procedura definita nell'allegato 1 alla presente deliberazione che si approva;</p> <p>2. che l'Autorità Ambientale, tramite la propria Task Force, fornisca supporto tecnico alle Direzioni regionali responsabili del Piano o del Programma sia nella fase di screening, ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, direttiva 2001/42/CE, sia nelle fasi successive di attuazione della Direttiva 2001/42/CE;</p> <p>3. di rinviare, per ogni Piano o Programma di competenza regionale, ad ogni Direzione regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita determinazione direttoriale che dovrà, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire l'elenco delle Autorità che dovranno essere consultate per le loro specifiche competenze ambientali interessate; - istituire un apposito tavolo per la consultazione del pubblico interessato al processo di VAS integrato dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo; (...). <p>Allegato 1: Procedura generale di VAS per i Piani o Programmi</p> |
| <p>Delib.G.R. 13/08/2007, n. 842. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 settembre 2007, n. 51.</p> | Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale. | <p>La Giunta Regionale delibera (...) per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte:</p> <p>1. che l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, tramite la propria Task Force, fornisca, se richiesto, supporto tecnico in tutte le fasi di attuazione della direttiva 2001/42/CE agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani, anche tramite il Portale Web dedicato all'interazione con gli Enti locali sull'applicazione della Direttiva VAS, inserito sul sito ufficiale della Regione Abruzzo; (...)</p> |
| <p>L.R. 19/12/2007, 45. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 10.</p> | Norme per la gestione integrata dei rifiuti. | <p>Art. 9. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti. [...]</p> <p>7. Il piano regionale è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata: "VAS"), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. [...].</p> |
| <p>Delib.G.R. 17/03/2008, n. 209. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 aprile 2008, n. 25 ordinario</p> | D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "Criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali." Ulteriori modifiche in | <p>Art. 1 - Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.). 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale – VIA –(Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs 3 aprile</p> |

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

| Normativa | Rubrica | Articolo e/o argomento di riferimento |
|---|---|--|
| ABRUZZO | | |
| | esito all'entrata in vigore del D.lgs 16/01/2008 n. 4 (GU n°24 del 29/01/2008). | <p>2006, n. 152 e s.m. ed i.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica di assoggettabilità – VA -(Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. ed i.); - Valutazione di Incidenza – VI - (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42); <p>è istituito, presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, lo Sportello regionale per l'ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.</p> <p>2. Responsabile dello Sportello regionale per l'ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali.</p> <p>[...]</p> <p>Art. 5 - Autorità competente.</p> <p>1. L' Autorità competente in materia di VIA, VA e VI è la Regione Abruzzo per il tramite dell' apposito Comitato di Coordinamento Regionale (CCR – VIA)</p> |
| <p align="center">Circolare 31/07/2008. Prot. n. 19565 del 31/07/2008.</p> | <p align="center">Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi.</p> | <p>La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive a tutti i Comuni e p.c. alle Province d' Abruzzo per fornire chiarimenti in merito alle modalità di attuazione, nella Regione, dell' art. 5, comma 1, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla coincidenza, nell' ordinamento regionale, della figura dell' Autorità procedente con quella dell' Autorità competente e alla loro individuazione nelle Amministrazioni degli enti locali.</p> <p>Con riferimento all' art. 43 della L.R. 11/99 (attuazione nell' ordinamento regionale del principio di sussidiarietà, con trasferimento ai Comuni delle funzioni afferenti la gestione del territorio non espressamente mantenute in capo alla Regione e non conferite ad altri enti dal medesimo testo legislativo) si afferma che "...non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all' approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l' Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza."</p> <p>In particolare, "...spetta alle Province la competenza ad adottare in provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e ad elaborare il parere motivato relativi ai (...) P.T.C.P., mentre resta radicata in capo alla Regione la competenza in materia di VAS relativa al Q.R.R., al P.S.T., al Piano paesistico, al PAN ed al Piano dei Parchi."</p> <p>La scrivente precisa infine che "...l' assetto delle competenze in materia di VAS delineato dalla Regione Abruzzo, da una parte è sostanzialmente riconducibile a quello presente nella Regione Lombardia (L.R. 11/03/2005; Delib.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351, n. 12) e nella Regione Piemonte (Delib.GR 09/06/2008, n. 12) e, dall' altra, mutua dalla Regione Emilia</p> |

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

| Normativa | Rubrica | Articolo e/o argomento di riferimento |
|--|---|--|
| ABRUZZO | | |
| | | <p>Romagna (L.R. 13/06/2008, n. 9) e dalla Provincia Autonoma di Trento (D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68) il principio secondo cui l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma."</p> |
| <p align="center">Circolare 02/09/2008. Prot. n. 21136 del 2/09/2008.</p> | <p>Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN).</p> | <p>La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive ai Comuni gestori di Riserve Naturali istituite dalla Regione Abruzzo fornendo chiarimenti in merito alle competenze in materia di VAS per i PAN.</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplinerà la VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione Abruzzo e agli Enti locali, nella specie, il Disegno di LR in materia di pianificazione per il Governo del Territorio, approvato il 9 agosto 2006, con DGR n. 907/C e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, si applica la Parte II del DLgs 152/06, così come modificata dal DLgs 4/08".</p> <p>Facendo riferimento al principio di sussidiarietà, la Direzione afferma che "...non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all'approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l'Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza. Con ciò affermando, in via deduttiva, il principio generale secondo cui l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale.</p> <p>In particolare, con riferimento all'oggetto, in applicazione del giudizio appena enunciato si ricava che la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico (PAN) e ad elaborare i relativi pareri motivati resta radicata in capo alla Regione, essendo l'Ente locale il soggetto che ("<i>..predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti</i>") ed il Consiglio Regionale l'organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura stabilita dall'art. 22 della L.R. n. 38/96, così come modificata dalla L.R. n. 2/06. In sintesi (...) l'Autorità procedente (...) e l'Autorità competente (...) coincidono e, nel caso di specie, sono rappresentate dall'Amministrazione regionale."</p> <p>Le Amministrazioni comunali che gestiscono le Riserve Naturali istituite da leggi regionali sono le Autorità proponenti le cui competenze vengono puntualmente elencate, con specifici riferimenti ad articoli del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08. Tra</p> |

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

| Normativa | Rubrica | Articolo e/o argomento di riferimento |
|---|---|---|
| ABRUZZO | | |
| | | <p>dette competenze si evidenziano la redazione dei rapporti preliminari di screening e di scoping, la redazione del rapporto ambientale e più in generale l'organizzazione e la gestione dell'iter procedurale.</p> <p>Sono inoltre elencate le competenze della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità competente e procedente.</p> <p>La circolare conclude affermando che “per ragioni di opportunità, di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, si delega all'Autorità proponente la competenza a ricevere, entro 30 gg, il parere dei soggetti competenti in materia ambientale consultati (art. 12 c. 2) e a verificare preliminarmente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il PAN possa avere impatti significativi sull'ambiente. Si invita l'Autorità proponente ad inviare all'Autorità competente (...), la verifica preliminare sulla significatività degli impatti (...) al fine di metterla in condizione di provvedere, come da disposizioni di legge, all'emissione del provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il PAN dalla VAS e alla pubblicazione del risultato di tale verifica.”</p> |
| <p align="center">Circolare 18/12/2008. Prot. n. 30766 del 18/12/2008.</p> | <p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica - VAS). Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale.</p> | <p>La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, scrive a tutti i Comuni d'Abruzzo per fornire chiarimenti in merito alla individuazione delle Autorità con competenza ambientale (ACA) nella struttura regionale.</p> <p>Si afferma che vanno consultate “le Pubbliche Amministrazioni più adatte ad esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti dal Piano/Programma da sottoporre a consultazione per la VAS. E' necessario che nella lettera di trasmissione dei documenti da sottoporre a consultazione vengano indicati chiaramente i motivi che hanno determinato la scelta di consultare una PA anziché un'altra e gli aspetti dell'atto trasmesso su cui si chiede il contributo dell'Autorità pubblica consultata, mettendo in evidenza le motivazioni di tale scelta. (...) Si ricorda che, al riguardo, può essere utilizzato dalle ACA consultate l'istituto del silenzio assenso nel caso in cui non si ritenga di fornire osservazioni o ulteriori elementi valutativi rispetto a quelli contenuti nei Rapporti di VAS trasmessi dall'Autorità Competente (...)”</p> <p>La Direzione ha provveduto ad individuare come ACA le Pubbliche Amministrazioni indicate in un elenco allegato alla circolare, specificando che tale elenco “non è esaustivo né vincolante, ma va adattato alla natura del Piano/Programma da sottoporre a VAS.”</p> |
| <p>Fonte normativa sul sito web: www.regione.abruzzo.it - Ambiente - Tutela del territorio - Valutazione Ambientale Strategica - Normativa.</p> | | |